

II SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE SOTTOSEZIONE 2.3. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
--

1. PREMESSA

La presente sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è adottata ai sensi della Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione) ed in conformità ultimo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), riferito al triennio 2022-2024, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con Deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023.

Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 tiene conto della fase storica complessa che ha vissuto il Nostro Paese, determinata, dapprima dalla Pandemia di Covid-19 e successivamente dalla crisi internazionale, caratterizzata dagli eventi bellici nell'Est dell'Europa. In particolare, il nuovo PNA pone attenzione alla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. Il PNA è suddiviso in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale è volta a supportare i R.P.C.T. e le Amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative, che hanno riguardato anche la materia della "Prevenzione della corruzione e della trasparenza". La parte speciale è incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Il PNA presenta numerosi allegati, contenenti check list, che sono state utili ai fini della compilazione del presente documento.

In base al Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, con cui è stato introdotto il PIAO, la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce parte integrante, insieme agli altri strumenti di pianificazione, in premessa elencati, del presente documento di programmazione annuale unitario. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 132/2022, l'Ente Locale adotta il presente documento entro 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione. In merito alla redazione della Sezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*", l'A.N.AC. ha recentemente rimarcato:

- l'utilità del coordinamento tra il P.T.P.C.T. ed il Piano della performance, in quanto funzionale ad una verifica dell'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso, nonché a sottolineare la rilevanza dell'integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno;

- il ruolo fondamentale della formazione in materia di prevenzione e lotta alla corruzione con lo scopo di incrementare la consapevolezza dell'utilità del Piano;

- l'importanza di una stretta collaborazione tra il R.P.C.T. e l'organo di indirizzo, i referenti, i responsabili delle strutture e tutti i soggetti che, a vario titolo, operando nell'ente, sono coinvolti nel processo di gestione del rischio;

- l'adozione di un sistema improntato al monitoraggio periodico per la valutazione dell'effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione;

- l'incremento del grado di automazione e digitalizzazione di molti processi al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza e semplificazione dei processi amministrativi.

2. PARTE GENERALE

L'ente locale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto in primis alla disciplina del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Lo Statuto è stato adottato con le Deliberazioni consiliari n. 74/2001 e n. 87/2001, esecutive ai sensi di legge. L'Ente locale gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria e realizza i propri obiettivi sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

2.1. I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza coinvolge – come espressamente previsto dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2023, esecutiva ai sensi di legge – tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente Locale. Il succitato Codice disciplina il comportamento a cui il personale è tenuto nel rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. (oggi, Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO) dell'Ente. Restano fermi gli specifici doveri di collaborazione che il personale deve rispettare nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.) e deve essere prestata attenzione alla procedura di segnalazione al verificarsi di situazioni illecite di cui il personale venga a conoscenza.

A. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (RPCT)

Al fine di adempiere alla disciplina vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 le funzioni di R.P.C.T. dell'Ente Locale sono svolte dal Segretario Generale. L'Ente con Decreto sindacale n. 18 del 31/10/2024 ha provveduto a nominare il Segretario Generale, Dott. Eugenio Viterbo quale R.P.C.T. del Comune. Tale nomina risponde all'esigenza di:

- mantenere l'incarico di R.P.C.T., per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati; i quali, stante il ruolo rivestito nell'amministrazione, hanno poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;

- selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;

- individuare una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ente Locale e, a tal fine, si avvale della collaborazione dei titolari di E.Q. e dei Dirigenti in servizio.

B. Gli altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in ambito organizzativo

I soggetti chiamati a partecipare attivamente all'elaborazione del P.T.P.C.T. e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con questo adottate, sono la Giunta comunale; i Dirigenti/titolari di EQ (ex P.O); il personale dipendente; i collaboratori esterni, sempre se presenti, ed il Nucleo di Valutazione. In particolare:

- **la Giunta Comunale:**

- adotta il P.T.P.C.T.;
- adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

- **i Dirigenti/Titolari di EQ (ex Posizioni Organizzative)** sono chiamati ad agire in qualità di "referenti" per l'anticorruzione e per la trasparenza nelle Aree di relativa competenza. In particolare, i suddetti soggetti:

- collaborano con il R.P.C.T. nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione del rischio e nell'individuazione di misure di contrasto;
- provvedono al monitoraggio periodico delle rispettive attività svolte nell'ufficio cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- vigilano sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti;
- individuano, in collaborazione con il R.P.C.T., il personale da inserire nei programmi di formazione;
- forniscono le informazioni e curano costantemente l'aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito;
- forniscono al R.P.C.T. tutte le informazioni da questo ultimo richieste nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti, e, in particolare, nel corso delle verifiche semestrali.

- I ***Dipendenti*** sono tenuti a:
 - osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
 - adempiere agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza;
 - segnalare le situazioni di illecito ai propri Dirigenti, o, in alternativa seguendo la relativa procedura;
 - segnalare ai propri Dirigenti i casi di conflitto di interesse in cui possano e/o potrebbero essere coinvolti;
 - seguire i corsi di formazione obbligatoria relativi all'ambito di applicazione del presente Piano.
- I ***Collaboratori*** sono tenuti a conoscere ed osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T..
- Il ***Nucleo di Valutazione*** - nominato con Decreto del Sindaco - è chiamato a svolgere le funzioni di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto comunque statuito dall'art.16 dello stesso Decreto Brunetta.

Tutti i soggetti, sopra citati, sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice etico e di comportamento dell'Ente Locale e, in ogni caso, del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii..

3. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il presente Piano è stato predisposto tenendo conto dei contenuti del precedente P.T.P.C.T., approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 20/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, e del monitoraggio del sistema di gestione del rischio di corruzione e del trattamento dello stesso, attraverso le misure generali e specifiche già previste dall'Ente Locale. Nell'anno 2024 non sono stati riscontrati per quanto di conoscenza del R.P.C.T. eventi corruttivi.

Nell'elaborazione della presente strategia di prevenzione si è tenuto conto dei seguenti fattori che influenzano le scelte dell'Ente:

- la missione istituzionale;
- la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Come ricordato nel corpo della Deliberazione di Giunta comunale che approva il presente Atto, ai fini dell'approvazione del P.T.P.C.T. 2025/2027, è stata avviata dal R.P.C.T. in carica in data 31/01/2025 per n. 15 giorni, ma senza alcun riscontro concreto, la procedura di consultazione con gli Stakeholder.

4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Nel definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione si è tenuto conto delle indicazioni provenienti da A.N.AC.. In particolare, avuto riguardo al coordinamento del P.T.P.C.T. con la Performance, l'Amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

- *Garantire una corretta gestione del rischio in materia di corruzione* → gli stakeholders interni sono in grado di analizzare i processi, individuando eventuali rischi di maladministration sulla base di indicatori oggettivi e, conseguentemente, di definire una strategia per il loro trattamento.

- *Accrescere la consapevolezza del personale sui temi dell'etica e della legalità* → attraverso l'approfondimento del codice etico e la promozione della giornata della trasparenza o comunque di occasioni di formazione sui temi interessati dalla normativa anti corruzione (si pensi in primis al tema degli appalti pubblici), i dipendenti dell'Ente Locale acquisiscono una maggiore consapevolezza del "costo" della corruzione e della necessità di rafforzare l'integrità della struttura e dei processi organizzativi dell'Ente.

- *Assicurare trasparenza e pubblicità delle procedure di attribuzione e gestione di fondi e del complesso dell'attività amministrativa* → attraverso l'implementazione della sezione del sito dedicata all'Amministrazione Trasparente. Il principio di trasparenza è garantito dal personale che contribuisce alla pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, in grado di assicurare un controllo diffuso sull'attività e sull'utilizzo delle risorse dell'Amministrazione.

In esecuzione del nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, particolare attenzione va subito dedicata alla nuova Sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti", prevedendo almeno la formazione obbligatoria per tutto il personale come misura di prevenzione generale ed in modo da implementare i flussi informatici necessari al corretto adempimento.

Accanto agli obiettivi sopra indicati, la sezione della Performance organizzativa individua **obiettivi operativi** che, pur non riferiti espressamente al dominio dell'etica/trasparenza/integrità, rilevano tuttavia ai fini della prevenzione della corruzione. Infatti, le azioni che consentono di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, concorrendo così al perseguimento del principio costituzionale di buon andamento (ex art. 97 Cost.) (si pensi alla **formazione** o, ancora, alla **digitalizzazione**), contribuiscono normalmente anche a potenziare i presidi di legalità dell'Ente e viceversa.

5. L'ANALISI DEL CONTESTO

5.1. IL CONTESTO INTERNO

Il funzionamento dell'Ente Locale è disciplinato oltre che dallo Statuto, che ne fissa i principi, ne disciplina le competenze e definisce le regole di funzionamento, anche dai Regolamenti. Tra i quali assumono particolare rilievo il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento di Contabilità. Sono organi dell'Ente Locale:

- il Sindaco;
- la Giunta Comunale;
- il Consiglio Comunale.

Dal punto di vista organizzativo, l'Ente Locale si articola in Aree che, a loro volta, sono articolate in Settori:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, si è provveduto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente, prevedendo una articolazione dell'organigramma fondato su quattro Aree di livello dirigenziale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02/05/2019, contestualmente all'istituzione delle aree delle posizioni organizzative, sono state apportate alcune integrazioni all'assetto organizzativo e all'organigramma dell'Ente, rispetto a quanto precedentemente definito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 30/12/2021, è stato modificato, l'assetto organizzativo dell'Ente, provvedendo a trasferire alcuni servizi dall'Area Territorio all'Area Sicurezza e Vigilanza, anche in considerazione dell'organico dell'Area Territorio, all'epoca privo del Dirigente dimissionario e del titolare di posizione organizzativa, trasferitosi per mobilità presso altro Ente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2023 è stato ulteriormente modificato l'assetto organizzativo dell'Ente, inserendo la Comunicazione Istituzionale e il Marketing Territoriale ed alcuni uffici del Settore Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero, appartenente nell'originaria macrostruttura organizzativa all'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino, nell'Area Sicurezza e Vigilanza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/02/2024, sono state apportate ulteriori integrazioni all'assetto organizzativo e all'organigramma dell'Ente, collocando nuovamente il Settore Ambiente, Ecologia e Bosco delle Querce all'interno dell'Area Territorio.

5.2. IL CONTESTO ESTERNO

Il Comune ha una estensione territoriale di 7,34 kmq e una popolazione di 23.862 abitanti al 31.12.2024. La popolazione è di tipo regressivo, anche se in misura inferiore alla media nazionale e a quella delle grandi città, cioè sta aumentando al suo interno la proporzione di individui appartenenti alle classi di età anziane, mentre diminuisce la quota di persone di età infantile e giovanile.

Quanto al contesto socio-economico, va chiarito che la situazione socio-economica delle famiglie del territorio comunale è complessivamente sufficiente. Esistono famiglie con un discreto grado di istruzione, diverse unità abitative di proprietà e un accettabile livello economico. Come accade, ormai da diversi anni, continuano ad incrementare le situazioni di disagio economico, proveniente per lo più da nuclei familiari a basso reddito o composti da anziani.

6. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (**Trattamento del rischio**).

Ai fini della presente Sezione del PIAO, la valutazione del rischio è un processo articolato in tre fasi:

i) l'identificazione del rischio → l'obiettivo è quello di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo; tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono indicati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione;

ii) l'analisi del rischio → il duplice obiettivo perseguito, è, da un lato, "pervenire" ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, "stimare" il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio; Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio corruttivo è, quindi, necessario:

a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;

b) individuare i criteri di valutazione;

c) rilevare i dati e le informazioni;

d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato;

iii) la ponderazione del rischio → lo scopo perseguito è quello di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nell'analisi dei casi di rischio corruttivo si è tenuto conto delle indicazioni fornite da A.N.AC. nell'Allegato 1 al PNA 2019-2021 privilegiando, in sostituzione di un approccio di natura quantitativa, basato su valori numerici attribuiti a probabilità e impatto degli eventi rischiosi, un approccio di natura qualitativa. Per ciascun rischio, il giudizio sul livello di esposizione e sulla conseguente necessità di prevedere misure di trattamento, ha tenuto conto di una serie di parametri (*risk indicator*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività:

- *Trasparenza delle procedure*: grado di pubblicità e tracciabilità del processo organizzativo al fine di garantire una replicabilità del processo decisionale;
- *Grado di attuazione di misure di trattamento*: presenza di precedenti misure generali o specifiche al fine di consentire una riduzione del rischio nel processo;
- *Livello di competenze*: grado di esperienza e conoscenze del personale al fine di ridurre il rischio di gestione impropria del processo;
- *Presenza di sistemi di controllo*: attivazione di strumenti di controllo al fine di verificare la correttezza e l'imparzialità nella gestione del processo;
- *Livello di interesse degli stakeholders*: identificazione del destinatario del processo al fine di verificare l'interesse di soggetti interni od esterni allo svolgimento del processo;
- *Discrezionalità*: individuazione del grado di discrezionalità tecnico-amministrativa del processo riguardo sia all'adozione che al contenuto del provvedimento;
- *Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie*: grado di monopolio nella gestione delle singole fasi del processo;
- *Precedenti fenomeni corruttivi*: identificazione di precedenti casi di corruzione relativi ad uno specifico processo.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio al fine di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

L'intero processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e il coinvolgimento del personale responsabile delle aree di rispettiva competenza. Ciò, del resto, risulta pienamente coerente con le espresse disposizioni dell'art. 16, commi 1, lett. l bis) e l ter), del D.Lgs. N. 165/2001 secondo il quale ai Dirigenti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. L'attuazione delle finalità e delle disposizioni del presente documento rientrano nella responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Il processo di valutazione del rischio ha avuto come esito:

- la conferma della sussistenza di alcuni rischi per i quali erano già previste misure di trattamento, che vanno, pertanto, sostenute durante tutto il periodo di vigenza del Piano;
- l'identificazione di nuovi rischi, per i quali sono state previste misure specifiche o articolazioni di misure generali già previste dalla normativa di riferimento;
- l'aggiornamento dell'analisi per taluni rischi che risultano già parzialmente mitigati in virtù delle azioni messe in campo in attuazione del precedente P.T.P.C.T..

All'esito della valutazione svolta dagli Uffici, i vertici dell'Ente Locale hanno definito le priorità di trattamento, selezionando le misure da adottare e le tempistiche di attuazione. Nell'ambito dell'attività di analisi del rischio, sono state oggetto di attenzione tutte le principali aree di rischio, indicate dal PNA, come "comuni" a tutte le

amministrazioni:

1. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
2. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
3. contratti pubblici;
4. acquisizione e gestione del personale;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. incarichi e nomine;
8. affari legali e contenzioso.

7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

In linea con quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal recente PNA e da diverse Deliberazioni dell'A.N.AC. - all'interno del presente Piano - sono stati identificati i controlli e le misure per prevenire i rischi per ciascun processo e area di rischio identificata.

Nella predisposizione del presente P.T.P.C.T. 2025/2027, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti e delle misure di prevenzione della corruzione già identificate nel Piano 2024/2026. Resta inteso che l'aggiornamento del Piano anticorruzione e per la trasparenza è consentito tutte le volte se ne presenti la necessità.

7.1 MISURE A CARATTERE GENERALE

All'interno del presente Piano sono riportate le **misure di carattere generale**, relative all'organizzazione nel suo complesso - secondo la classificazione adottata dal PNA 2019 - e le **misure di trattamento specifiche**, che riguardano, invece, singoli processi/attività a rischio e caratteristiche del contesto in cui opera l'Ente. Gli interventi di carattere generale, descritti nei paragrafi a seguire, si riferiscono a:

- Implementazione del sistema dei controlli interni
- Incompatibilità e inconferibilità;
- Codice Etico e di Comportamento;
- Formazione del personale in materia di anticorruzione;
- *Whistleblowing* e tutela del dipendente che segnala gli illeciti;
- Rotazione del personale;
- Pantouflage;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- Autorizzazione incarichi extraistituzionali;
- Patti di integrità

7.1.1. *Implementazione del sistema dei controlli interni. Attenzione al controllo preventivo*

Tra le misure generali volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, un ruolo decisivo è da riconoscere anche al sistema dei controlli interni, già approntato dall'Ente in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il sistema dei controlli interni costituisce un utile strumento di supporto nell'attuazione e verifica di funzionamento della strategia di prevenzione della corruzione, tenuto conto che le varie forme e tipologie di controllo, introdotte dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, sono connotate dai caratteri della diffusività (nel senso che implicano il coinvolgimento di tutti i Responsabili di servizio e di tutti gli Uffici) **e della obbligatorietà**. Nel contesto di tale sistema riveste particolare importanza il controllo successivo di regolarità amministrativa, affidato dalla legge al Segretario Comunale, (ex art. 147-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000) il quale è finalizzato a rilevare la sussistenza dei presupposti di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. La legge intesta al Segretario Comunale, nell'ambito dell'esercizio di tale funzione di controllo, il potere di trasmettere ai Responsabili dei servizi periodicamente *“direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità”*.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa rappresenta la sede e lo strumento per una continua ed efficace verifica del rispetto del Piano anticorruzione, contribuendo nel contempo a creare e diffondere all'interno dell'ente “buone prassi” cui riferirsi nell'attività operativa. In ogni caso, è indispensabile specie in presenza di pratiche particolarmente complesse e articolate, che **i Dirigenti/Responsabili di EQ** si confrontino tra loro e con il **Segretario Generale**, rappresentando eventuali dubbi e perplessità e rappresentando la soluzione dagli stessi individuata o chiedendo, comunque, al Segretario Comunale un supporto tecnico nella individuazione di una possibile soluzione. Quindi, **il controllo contestuale degli atti quale buona prassi da seguire è una misura ritenuta da questo Ente di particolare rilievo nella delicata attività di prevenzione e lotta alla corruzione, alla pari del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva**. Da ultimo, occorre rilevare che per espressa previsione del penultimo comma dell'art. 147 del T.U.E.L. *“partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni”* oltre al Segretario Comunale, anche *“i Responsabili di servizio”*. Al Segretario Comunale/R.P.C.T. è dovuta la massima collaborazione in ordine alla materia: organizzazione del sistema dei controlli interni.

7.1.2. *Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

In applicazione dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., ed ai fini della prevenzione del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interesse, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 39/2013 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*.

Pertanto, relativamente alle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, l'Amministrazione è responsabile di verificare la sussistenza di eventuali

condizioni ostative in capo ai Dirigenti, previste nel D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate, l'Ente Locale richiede prima del conferimento dell'incarico la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e ne effettua una verifica, tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae e dei fatti notori comunque acquisiti. Con cadenza annuale si richiede la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità. Non è da escludere che l'Amministrazione possa adottare, nel triennio 2024/2026, un modello per semplificare le dichiarazioni rese anche ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 39/2013 (inconferibilità, incompatibilità e assenza di conflitti di interesse). **Deve essere prestata particolare attenzione da ciascun Ufficio alla pubblicazione tempestiva sul portale "Amministrazione Trasparente" delle Dichiarazioni in questione.**

7.1.3. Codice Etico e di Comportamento

Come indicato negli Orientamenti 2022 dell'A.N.AC., le singole Amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, che integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii.. L'ultimo aggiornamento al Codice di comportamento è stato adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2023, esecutiva ai sensi di legge;

7.1.4. Formazione del personale in materia di anticorruzione

L'Ente assicura un'adeguata comunicazione e formazione in materia di anticorruzione avendo come obiettivo specifico quello di promuovere maggiormente la consapevolezza della normativa anticorruzione e della diffusione della stessa tra il personale, attraverso un maggiore investimento sul lato informativo e formativo per creare una cultura della corresponsabilità. Nel corso dell'anno 2024, diversi dipendenti hanno partecipato ai corsi organizzati da UPEL, alcuni dei quali specifici su materie attinenti all'Anticorruzione. Ai fini di una adeguata diffusione delle misure di prevenzione della corruzione, l'Amministrazione garantisce, alle risorse presenti e a quelle in via di inserimento, la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Piano.

7.1.5. Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala gli illeciti

L'art. 1, comma 51, della legge 190 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. whistleblower. Tutti i destinatari del Codice etico possono segnalare fatti, atti o comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

L'unico soggetto interno all'Amministrazione destinatario delle segnalazioni whistleblowing è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Le segnalazioni non vengono gestite mediante piattaforma e casella di posta elettronica dedicata. Vengono acquisite, conservate e gestite secondo quanto previsto dal P.T.P.C.T..

Il R.P.C.T. valuta, sotto la propria responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui ritiene necessario attivarsi. A tal fine, i parametri di valutazione tengono conto della disciplina generale, in materia di reati (Codice penale) e di illeciti amministrativi (Legge n. 20/1994; Codice di giustizia contabile), ma anche del P.T.P.C.T., del Codice di comportamento generale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno. Nel caso in cui, Il R.P.C.T. ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, lo stesso inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari dell'Autorità; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Dipartimento della funzione pubblica.

Le tutele di cui alla legge sul whistleblowing non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per reati commessi con la denuncia. Nell'anno 2025, l'Ente prevede di inserire un collegamento ipertestuale dal sito web dell'Amministrazione verso la piattaforma A.N.AC., dedicata alla gestione anonima delle segnalazioni.

7.1.6. Rotazione del personale

Nell'ambito del PNA 2019 la rotazione "ordinaria" del personale viene individuata quale *"misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore..."*.

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta, tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, una misura di importanza cruciale, sebbene **debba essere** temperata con il buon andamento, l'efficienza, la continuità dell'azione amministrativa, oltre a dover essere **contestualizzata, avuto riguardo alle professionalità in servizio all'interno di una data Area**.

Gli Orientamenti 2022 dell'ANAC invitano le amministrazioni pubbliche a chiarire in apposito atto i criteri, le tempistiche e le modalità per l'attuazione della misura.

É fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in considerazione le peculiarità della singola Amministrazione, rispettando il criterio della gradualità per mitigare l'eventuale impatto sull'attività degli uffici. Resta inteso che ad oggi, **la rotazione ordinaria del personale - stante la cronica carenza di organico e l'assenza di specifiche professionalità fungibili in servizio – non è oggettivamente neanche ipotizzabile.**

Inoltre, si richiama il comma 1-quater dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. "rotazione straordinaria") il quale dispone che i dirigenti apicali "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

7.1.7. Pantouflage

L'art. 1, comma 42, lett. l), della Legge n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Sulla base dei pareri espressi da A.N.AC. il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che ha, comunque, avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso l'elaborazione di atti endo-procedimentali obbligatori.

Nel corso del triennio 2025/2027 restano sempre salve verifiche a campione sul rispetto dell'istituto di cui trattasi, con le modalità previste dal PNA 2022-2024.

7.1.8. Autorizzazione incarichi extra istituzionali

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del Principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. Pertanto, nel rilasciare l'eventuale autorizzazione, il Dirigente deve preoccuparsi di aver effettuato tale valutazione.

7.1.9. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis in seno alla Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale." La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati ed i controinteressati.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al proprio Dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza o meno un conflitto di interesse, idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il Dirigente deve, quindi, rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto di interessi riguardi invece, il Dirigente, sarà il RPCT a valutare le iniziative da assumere.

7.1.10. Patti di integrità

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

Nell'anno 2025, l'Amministrazione valuterà la predisposizione di un modello standard che i fornitori dei contratti pubblici dovranno sottoscrivere.

7.2. MISURE A CARATTERE SPECIFICO

All'esito del processo di valutazione dei rischi, sono stati individuati alcuni interventi specifici da realizzare, che vengono di seguito indicati in relazione alle Aree di rischio ritenute più rilevanti per questa Amministrazione.

7.2.1. Rispetto ai *provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* → non si esclude di realizzare:

- la modulistica per l'erogazione dei servizi/benefici utenti nel settore dei servizi sociali
- una FAQ per una semplificazione dell'accesso ai servizi.

7.2.2. Rispetto ai *provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* → non si esclude di realizzare:

- 7.2.2.1. la modulistica erogazione dei servizi/benefici utenti nel settore dei servizi sociali
- 7.2.2.2. una FAQ per una semplificazione dell'accesso ai servizi.

7.2.3. Rispetto ai *contratti pubblici* → non si esclude di adottare Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti. Verrà realizzata l'attività di formazione per il personale dell'area.

7.2.4. Rispetto all'*acquisizione e gestione del personale* → si continuerà a prestare massima attenzione alla normativa vigente in tema di nuove assunzioni, tenendo in considerazione le posizioni espresse in merito dalla Corte dei conti. Dovrà essere garantita dagli Uffici un'adeguata trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione di competenza, e tenendo aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web.

7.2.5. Rispetto alla *gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio* → non si esclude di realizzare:

- FAQ per una semplificazione dell'accesso ai servizi;
- attività di formazione per il personale dell'area.

7.2.6. Rispetto ai *controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni* → non si esclude di realizzare

- FAQ per una semplificazione dell'accesso ai servizi.

8. MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In conformità alle statuizioni di cui alla Legge Anticorruzione ed al PNA, l'Amministrazione comunale definisce un sistema di monitoraggio sull'implementazione degli interventi contenuti nel presente Piano, che consenta al R.P.C.T. di verificare costantemente l'efficacia degli stessi e di intraprendere le iniziative più opportune nel caso di scostamenti.

A tale scopo, il R.P.C.T. effettuerà tutte le volte che lo riterrà opportuno monitoraggi in itinere rispetto all'attuazione del cronoprogramma, allegato al presente documento. Resta inteso che ogniquale volta lo ritenga opportuno il R.P.C.T. organizzerà incontri ad hoc con i Dirigenti ed i titolari di incarichi di EQ (ex P.O.), al fine di ottenere indicazioni su eventuali criticità riscontrate nell'adozione delle misure di trattamento del rischio, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Al fine di dare evidenza dello stato di attuazione del Piano e dell'attività di monitoraggio svolta, il R.P.C.T., entro il 15 dicembre o nel diverso termine stabilito da A.N.AC., adempirà all'obbligo di compilare la scheda standard della "Relazione annuale del RPCT", contenente la valutazione del Responsabile rispetto all'effettiva attuazione degli interventi di prevenzione della corruzione, con la formulazione di un giudizio sulla loro efficacia, oppure, laddove gli interventi non siano state attuati, sulle motivazioni della mancata attuazione.

9. LA TRASPARENZA. PREMESSA

Uno degli strumenti irrinunciabili, individuato dal Legislatore italiano per contrastare il fenomeno della corruzione, è la "Trasparenza dell'attività amministrativa". La trasparenza amministrativa viene elevata dal comma 15 dell'art. 1 della Legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione". I commi 35 e 36 dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. hanno delegato il Governo ad emanare "un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità".

Il Governo italiano ha esercitato la delega adottando il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*". L'obiettivo perseguito con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, nonché quello di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.

Secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”* La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni oltre che all'Albo on line, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 anche sul sito web dell'Ente, all'interno del portale, denominato "Amministrazione trasparente".

La trasparenza deve essere la regola non solo per l'ente ma anche per le Società che sono partecipate dal medesimo. A tal uopo, l'art. 22 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 statuisce testualmente che *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni. Il quadro normativo vigente in tema di trasparenza dell'azione amministrativa è quello di seguito descritto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 avente ad oggetto *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;
- D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 recante *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*

- Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 e recante *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- Delibera CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 avente ad oggetto *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 recante *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 avente ad oggetto *“D.Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della trasparenza”*;
- Decreto-Legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Deliberazione A.N.AC. n. 1309 del 28 Dicembre 2016, avente ad oggetto *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'Accesso Civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013”*;
- Deliberazione A.N.AC. n.1074 del 21 Novembre 2018.

9.1 ORGANIZZAZIONE INTERNA IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013, sono i Dirigenti e Responsabili di EQ. Data la struttura organizzativa dell'ente, **non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i documenti, i dati e le informazioni da pubblicare in “Amministrazione Trasparente”**.

I Dirigenti/Responsabili di EQ gestiscono sotto la propria esclusiva responsabilità le Sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili agli Uffici a cui sono preposti, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza coordina, sovrintende e verifica l'attività di pubblicazione da parte di ciascun settore, che deve assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. A tal uopo, va ricordato che **l'art. 43 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013** prevede che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

Il R.P.C.T. segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi ingiustificati di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In sede di aggiornamento del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente documento, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

9.2. PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PER I QUALI ESISTE PER LEGGE IL RELATIVO OBBLIGO

In ogni caso, i Responsabili di EQ possono pubblicare, i documenti, i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa, anche in assenza di un obbligo specifico, fermi restando i limiti legati alla tutela della privacy.

9.3. LA TRASPARENZA E LA TUTELA DELLA PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD). Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il D.Lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il D.Lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679. L'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che *“la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”*.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che **le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.**

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.Lgs. n. 33/2013 - all'art. 7 bis, comma 4 - dispone inoltre che *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

9.4 IL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

L'albo pretorio è esclusivamente informatico.

Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre Sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita Sezione, originariamente definita “trasparenza, valutazione e merito”, ed, oggi, rubricata *“Amministrazione Trasparente”*.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax).

9.5. L'AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE WEB DEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo".

9.6. SPECIFICHE SUL RUOLO DEI RESPONSABILI DI EQ IN TEMA DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I Responsabili di EQ pro tempore - oltre ad essere ***"Responsabili della trasmissione dei dati, informazioni e documenti"*** da pubblicare – rivestono al contempo anche il ruolo di ***"Referenti per la Trasparenza"***, in quanto soggetti tenuti a favorire ed attuare le azioni e le misure stabilite per il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Nell'esercizio di siffatto specifico ruolo, i Responsabili di EQ, per quanto di rispettiva competenza:

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

9.7. SPECIFICHE SUL RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Accanto al Responsabile della Trasparenza, la normativa vigente assegna un ruolo importante in tema di attuazione degli obblighi sulla trasparenza anche al Nucleo di Valutazione. **Il Nucleo di Valutazione utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performances organizzative ed individuali dei Responsabili della trasmissione dei dati/documenti/informazioni.**

Al Nucleo di valutazione compete, altresì, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Tale attestazione dovrà essere completata sotto la esclusiva responsabilità del Nucleo di valutazione e pubblicata in formato elettronico entro e non oltre i termini all'uopo indicati dall'A.N.AC.. L'oggetto dell'attestazione sarà riferita non

solo all'avvenuta pubblicazione dei dati ma anche alla qualità degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura.

9.8. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICIACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico viene definito come il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. L'accesso civico si sostanzia nella richiesta di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione. La P.A. è tenuta a pronunciarsi sulla predetta istanza entro 30 giorni, pubblicando il documento o l'informazione richiesta sul sito istituzionale dell'Ente e contestualmente comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

La richiesta di accesso civico: A) non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; B) non deve essere motivata; C) è gratuita e D) va presentata al Responsabile della Trasparenza che si pronuncia sulla stessa nei termini di cui sopra.

L'accesso civico costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 alla PA interessata, esperibile da chiunque. Contrariamente a quanto accade per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.

L'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 - come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - disciplina la nuova forma di "**Accesso civico generalizzato**", caratterizzato dallo "*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*". L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

L'accesso civico generalizzato è, dunque, autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile *l'accesso civico "semplice"* di cui al comma 1 del presente articolo) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il sopra citato D.Lgs. n. 97/2016, pertanto, da un lato, ha confermato per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal Decreto Legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, dall'altro, ha esteso l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("*ulteriore*") rispetto a quelli da pubblicare in

“Amministrazione Trasparente”.

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza” (Deliberazione A.N.AC. n. 1309/2016, pag. 6). Al contrario, **l’accesso civico generalizzato** “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

La Deliberazione A.N.AC. n. 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico generalizzato e diritto di **accesso documentale** di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso civico generalizzato.

Questa ultima si traduce nel mettere *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”*. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*.

Inoltre, se la Legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso civico generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

9.9. CONCLUSIONI

La trasparenza è individuata quale misura fondamentale di prevenzione del rischio di corruzione. Ferme le previsioni in ordine alla pubblicazione on-line di dati, documenti ed informazioni sulla Sezione “Amministrazione trasparente”, la trasparenza si realizza anche attraverso un’amministrazione aperta al confronto ed al dialogo con gli stakeholders.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione, l’Ente Locale ha implementato gli strumenti di pubblicazione che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, assicurino *“...l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione”* delle

informazioni oggetto di pubblicazione. A tale scopo, viene mantenuta alta l'attenzione sull'aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web, che viene alimentata dai dati e documenti predisposti dai singoli uffici che si occupano anche della loro pubblicazione per i rispettivi ambiti di competenza.

Sarà data pubblicità anche agli interventi realizzati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Ente Locale è tenuto ad istituire un Registro degli accessi con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Allegati:

- *Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi*
- *Allegato 2 Elenco degli obblighi di pubblicazione*
- *Allegato 3 Cronoprogramma delle misure di prevenzione della corruzione*